

ALLEGATO

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "FRANCO FERRUCCI"

Titolo I - Costituzione e finalità

Art. 1 - Costituzione

È costituita un'associazione culturale senza fine di lucro denominata "Associazione Culturale Franco Ferrucci" più avanti denominata, per brevità, Associazione, con sede definitiva a Livorno.

Art.2 - Sede

L'Associazione ha sede presso i locali della libreria Erasmo in Livorno, Via degli Avvalorati n. 62.
Eventuali variazioni di indirizzo della sede non comportano procedure di modifica del presente Statuto.

Art.3 - Finalità

L'Associazione dichiara la propria assoluta e completa estraneità a qualsiasi movimento o ente politico.
L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e la promozione di iniziative culturali, lo svolgimento di attività editoriali finalizzate alla pubblicazione ed alla diffusione di libri e riviste,

4



la produzione di materiale editoriale anche attraverso nuove tecnologie, l'organizzazione e la gestione di premi letterari, di incontri, di convegni e seminari, in collaborazione anche con enti pubblici e privati interessati alla divulgazione della cultura.

Art. 4 - Simbolo

L'Associazione è rappresentata da un logo costituito da un libro aperto inquadrato frontalmente di colore blu-turchese per la copertina e beige per le pagine. Eventuali variazioni del simbolo non comportano procedure di modifica del presente Statuto.

Titolo II – Forma associativa

Art.5 - Adesione

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini, iscritti anche ad altre associazioni, interessati alle finalità previste nel presente Statuto.

Sono condizioni necessarie e indispensabili, per l'adesione all'Associazione, l'accettazione dello Statuto e delle relative norme regolamentari, l'adozione della tessera, l'impegno al pagamento delle quote societarie.

Art.6 - Soci

I soci sono così distinti:

a. Sono soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

b. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso dell'esistenza della stessa.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare senza riserve lo Statuto;
- 4) di rispettare i regolamenti interni.

I soci hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea e votare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Art.7 - Recesso - Decadenza

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Ogni socio può, in qualunque momento, notificare la propria volontà di recedere.

Tale recesso, salvo il caso di motivata giusta causa, ha efficacia immediata. In ogni caso, il recesso non dà diritto al rimborso delle quote sociali già versate.

Salvo il diritto di recesso, la decadenza del socio avviene per espulsione legittimata dalle seguenti cause:

- comportamenti o attività che risultino in palese contrasto con i principi statutari e regolamentari dell'Associazione e con



le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi dirigenti;
-comportamenti o attività che arrechino evidenti danni morali
o materiali all'Associazione;

In caso di ricorso presentato dal socio avverso il provvedimento
di espulsione, l'efficacia dello stesso è sospesa fino alla
pronuncia del Collegio dei Sindaci.

Art.8 - Quota sociale

La quota sociale di adesione viene determinata annualmente
con delibera del Consiglio Direttivo e corrisposta in quote
annuali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento
delle quote sociali.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare
ulteriori versamenti rispetto a quelli ordinari. I versamenti, sia
ordinari che straordinari, sono a fondo perduto e non sono
rivalutabili né ripetibili.

Titolo III – Struttura organizzativa – Organi dell'Associazione

Art. 9 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Sindaci;

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- discutere ed approvare gli indirizzi programmatici, il bilancio preventivo e consuntivo, le modifiche al presente Statuto, i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e quant'altro proposto dagli organismi dirigenti;
- eleggere ogni quattro anni il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci di cui all'articolo 11;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare, in sessione ordinaria, sui ricorsi presentati dagli associati avverso le deliberazioni di espulsione adottate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo sia in sessione ordinaria che straordinaria.

Un'assemblea straordinaria dei soci può essere richiesta in qualsiasi momento da almeno 1/5 dei soci, da almeno 1/3 dei consiglieri oppure dal Collegio dei Sindaci, tramite



motivazione scritta al Presidente dell'Associazione.
L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato a cura del Presidente del Consiglio Direttivo oppure è reso pubblico nella sede sociale, in entrambi i casi almeno quindici giorni prima della data stabilita, e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e si fa luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, al cui Ordine del Giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Il Consiglio Direttivo, dopo il suo insediamento, nomina il Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Ammettere all'Associazione i nuovi aderenti;
- Deliberare l'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 7;
- Formulare il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo;
- Stabilire l'entità della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri o il Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

In mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo, senza validi motivi, si assenti consecutivamente per 3 sedute ordinarie e

straordinarie del Direttivo stesso, sarà ritenuto decaduto e sostituito nella carica.

Art. 12 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è l'organismo di tutela statutaria e di giurisdizione interna dell'Associazione. È composto da tre membri. Al suo interno il Collegio nomina un Presidente. L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Spetta al Collegio istruire, discutere e decidere sui ricorsi presentati dai soci contro presunte violazioni dello Statuto e dei Regolamenti. Ha inoltre il compito di pronunciarsi – in ultima istanza – in merito ai ricorsi contro decisioni di non accettazione o di espulsione di soci.

I membri del Collegio verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è nominato ogni 4 anni dai componenti il Consiglio Direttivo dopo il suo insediamento.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di

necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo entro i 30 (trenta) giorni successivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ravvisi la necessità. Cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Spetta al Presidente dare convalida scritta di ogni deliberato degli organismi dirigenti.

Art. 14- Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 - Segretario-Tesoriere

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Ha la funzione di redigere i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Ha la funzione di curare l'amministrazione dell'Associazione, riscuotere le entrate, curare la tenuta dei libri sociali contabili e fiscali, se previsti, collaborare con il Presidente per la redazione dei Bilanci e provvedere



alla conservazione della proprietà dell'Associazione ed al pagamento delle spese, su mandato del Consiglio Direttivo. Le cariche di Segretario e Tesoriere potranno essere rivestite dalla stessa persona.

Titolo IV – Patrimonio, Bilanci, Disposizioni finali e transitorie

Art. 16- Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate: i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione, i redditi derivanti dal suo patrimonio, gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, i contributi e le elargizioni a titolo di liberalità o convenzioni o sponsorizzazioni che potranno pervenire da privati, da enti pubblici e da organizzazioni regionali e nazionali alle quali l'Associazione eventualmente aderisse, entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi.

Art. 17 - Bilanci

L'esercizio sociale si svolge, di norma, dal 1 gennaio al 31

dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

La presentazione dei bilanci deve essere accompagnata da una relazione scritta del Collegio dei Sindaci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione. La pubblicazione definitiva del bilancio consuntivo deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

Art.18 - Utili di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, fatti salvi gli obblighi di legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente correlate.

Art. 19 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di suo

scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio, secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, a scelta dei liquidatori, in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo.

Art. 20 - Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio dei Sindaci.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia contenute nel Codice Civile.

Apple Galle
Londra
Pli Mille